



# COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

Prot. N.

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N. 13 del 03/03/2008

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI BUSSETO E LA PROVINCIA DI PARMA PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTROLLO DEI GAS DI SCARICO DEGLI AUTOVEICOLI IN TUTTO IL TERRITORIO PROVINCIALE.**

L'anno **duemilaotto**, addì **tre** del mese di **marzo** alle ore **21.00**, nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco **Dr. Luca Laurini** il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	LAURINI Dr. Luca	SI		10	CARRAGLIA Enzo	SI	
2	PUDDU Pier Paolo	SI		11	CATELLI Gianluca	SI	
3	TESTA Gilberto	SI		12	LAVEZZINI Enrica	SI	
4	GAMBAZZA Maria Giovanna	SI		13	BOTTAZZI Ilaria		SI
5	TALIGNANI Carla	SI		14	PISARONI Daniele	SI	
6	GENUA Fabrizio		SI	15	MICHELAZZI Lamberto	SI	
7	FRATTI Salima	SI		16	LEONI Gianarturo	SI	
8	PASSERA Maurizio	SI		17	DONATI Giuseppe	SI	
9	CONCARI Luca	SI					
		PRESENTI: 15				ASSENTI: 2	

Partecipa il Il Segretario Comunale **Graneli Dr.ssa Roberta**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI BUSSETO E LA PROVINCIA DI PARMA PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTROLLO DEI GAS DI SCARICO DEGLI AUTOVEICOLI IN TUTTO IL TERRITORIO PROVINCIALE.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO:**

- che il Piano provinciale di Tutela e Risanamento della qualità dell'aria approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 ha previsto, con l'azione A1.4, il controllo annuale del gas di scarico di tutti i veicoli di proprietà dei residenti nel territorio provinciale;
- che per tale azione è prevista l'applicazione immediata ed che il mancato adempimento comporta per i Comuni l'impossibilità di beneficiare di contributi per la realizzazione di strade, piste ciclabili ed altre infrastrutture;
- che per la realizzazione del Piano Provinciale di Tutela e Risanamento della qualità dell'aria, come previsto dall'art 6 del D.Lgs. Governo n. 351 del 04/08/1999, è necessario effettuare la valutazione della qualità dell'aria e, all'interno degli strumenti previsti, è necessario nelle zone individuate con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 24/02/2004, prevedere il monitoraggio in continuo della qualità dell'aria;
- che ARPA, in data 7/03/2005, attenendosi alle indicazioni operative espresse dal Tavolo Tecnico Regione – Province - ARPA sulla qualità dell'aria, ha posto, all'attenzione dei membri del Comitato di Indirizzo dell'Agenzia, l'elaborato relativo all'adeguamento della rete di monitoraggio della qualità dell'aria che è stato successivamente approvato nella medesima seduta;

DATO ATTO che ARPA effettua tutte le attività necessarie al corretto funzionamento della rete di misura della qualità dell'aria e nel contempo garantisce la correttezza delle valutazioni effettuate nonché la fornitura di dati e relazioni sullo stato della qualità dell'aria agli enti pubblici ed al pubblico in genere;

DATO ATTO che in data 19/12/2006 è stata sottoscritta la convenzione tra Regione Emilia-Romagna, Amministrazioni provinciali della regione ed ARPA per la gestione unitaria del sistema delle reti di monitoraggio della qualità dell'aria per il triennio 2006-2008.

RICHIAMATI il "Protocollo d'Intesa" (All. 1) ed il "Disciplinare Tecnico" (All. 2) a cui sono stati demandati gli aspetti applicativi di tale adempimento con precisazione di tutti gli elementi normativi e tecnico-economici connessi alla presente iniziativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATA la necessità di definire gli aspetti organizzativi dell'iniziativa tenendo presente altresì che nel 2008 entrerà in funzione nella Provincia di Parma la nuova rete di monitoraggio della qualità dell'aria che risponderà ai requisiti necessari sull'intero territorio provinciale con la conseguente necessità di prevedere una distribuzione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria fra tutti gli Enti interessati;

VISTO il verbale della Conferenza dei Sindaci del 03/11/200, trasmesso dal Servizio Ambiente, Difesa del Suolo e Tutela del Territorio dell'Amministrazione Provinciale, acquisito agli atti in data 29/01/2008 al n. 1286, con il quale gli stessi hanno assunto la decisione di approvare la "Convenzione per l'attuazione e l'esercizio delle disposizioni relative al controllo dei gas di scarico degli autoveicoli in tutto il territorio provinciale" (bollino blu auto), allegata alla presente deliberazione (All. A) ;

VISTO il parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta di deliberazione espresso dal Responsabile dell'Area 4 – Territorio e Sviluppo Produttivo – geom. Angelo Migliorati, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole concernente la regolarità contabile sulla proposta di delibera in esame, rilasciato dal Responsabile dell'Area 2 - Servizi Finanziari e Tributarî - dott.ssa Elena Stellati, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

UDITO l'intervento dell'Assessore all'Urbanistica, Sig. Gilberto Testa, il quale illustra brevemente il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto, come da verbale di seduta;

CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge da n.° 15 (quindici) Consiglieri presenti e votanti,

## **DELIBERA**

1. DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa, lo schema di convenzione tra la Provincia di Parma e il Comune di Busseto "per l'attuazione e l'esercizio delle disposizioni relative al controllo dei gas di scarico degli autoveicoli in tutto il territorio provinciale" (bollino blu auto), allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale:  
Allegato "A";
2. DI APPROVARE altresì, per tutto quanto esposto in premessa, il protocollo di intesa "per l'attuazione e l'esercizio delle disposizioni relative al controllo dei gas di scarico degli autoveicoli" nonché il "disciplinare tecnico per l'esecuzione dei controlli dei gas di scarico degli autoveicoli", entrambi quali parti integranti e sostanziali della convenzione di cui al punto 1. del presente atto, e rispettivamente:
  - Allegato "1";
  - Allegato "2";
2. DI DARE mandato al Responsabile del Servizio Territorio e Sviluppo Produttivo, geom. Angelo Migliorati, per l'adozione degli atti conseguenti alla presente deliberazione;
3. DI DARE ATTO che in ordine alla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area 4 – Territorio e Sviluppo Produttivo

- geom. Angelo Migliorati, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.;

4. DI DARE ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area 2 - Servizi Finanziari e Tributari – d.ssa Elena Stellati, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.-

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge da n.° 15 (quindici) Consiglieri presenti e votanti,

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s.m..



## **Allegato "A"**

### **Convenzione**

Tra

Provincia di Parma

e

Comuni di Busseto

#### **Per l'attuazione e l'esercizio delle disposizioni relative al controllo dei gas di scarico degli autoveicoli in tutto il territorio provinciale**

##### **Premesso che:**

- il Piano provinciale di Tutela e Risanamento della qualità dell'aria approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28 marzo 2007 ha previsto con l'azione A1.4 il controllo annuale del gas di scarico di tutti i veicoli di proprietà dei residenti nel territorio provinciale;
- per tale azione è prevista l'applicazione immediata ed il mancato adempimento comporta per i Comuni l'impossibilità di beneficiare di contributi per la realizzazione di strade, piste ciclabili ed altre infrastrutture;
- per la realizzazione del Piano Provinciale di Tutela e Risanamento della qualità dell'aria, come previsto dall'art 6 del D.Lgs. Governo n° 351 del 04/08/1999, è necessario effettuare la valutazione della qualità dell'aria e, all'interno degli strumenti previsti, è necessario nelle zone individuate con la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 24/02/2004, prevedere il monitoraggio in continuo della qualità dell'aria;
- in data 7 marzo 2005 Arpa, attenendosi alle indicazioni operative espresse dal Tavolo Tecnico Regione Province Arpa sulla qualità dell'aria, ha posto all'attenzione dei membri del Comitato di Indirizzo dell'Agenzia l'elaborato relativo all'adeguamento della rete di monitoraggio qualità dell'aria che è stato quindi approvato nella seduta stessa;

##### **Preso atto che:**

- il Comune di Parma da diversi anni ha avviato l'iniziativa relativa al controllo dei gas di scarico degli autoveicoli suddetta ed è pertanto opportuno estenderla agli altri Comuni garantendo la massima omogeneità ed il minor aggravio organizzativo;
- la Provincia si è impegnata a coordinare gli altri Comuni al fine di estendere l'adempimento in tutto il territorio con modalità omogenee;
- i seguenti Comuni hanno aderito con proprio atto deliberativo all'iniziativa: Busseto, Felino, Fontanellato, Fontevivo, Langhirano, Lesignano de' Bagni, Mezzani, Montechiarugolo, Roccabianca, Sala Baganza, Sorbolo, Torrile, Traversetolo e Trecasali;

- Arpa effettua tutte le attività necessarie al corretto funzionamento della rete di misura della qualità dell'aria e nel contempo garantisce la correttezza delle valutazioni effettuate nonché la fornitura di dati e relazioni sullo stato della qualità dell'aria agli enti pubblici ed al pubblico in genere;
- in data 19 dicembre 2006 è stata sottoscritta la convenzione tra Regione Emilia-Romagna, Amministrazioni provinciali della regione ed Arpa per la gestione unitaria del sistema delle reti di monitoraggio della qualità dell'aria per il triennio 2006-2008.

**Richiamati:**

- il Protocollo d'Intesa (allegato 1) ed il Disciplinare Tecnico (allegato 2) a cui sono stati demandati gli aspetti applicativi di tale adempimento con precisazione di tutti gli elementi normativi e tecnico-economici connessi alla presente iniziativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Considerata:**

- la necessità di definire gli aspetti organizzativi dell'iniziativa tenendo presente altresì che nel 2008 entrerà in funzione nella nostra provincia la nuova rete di monitoraggio della qualità dell'aria che risponderà ai requisiti necessari sull'intero territorio provinciale con la conseguente necessità di prevedere una distribuzione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria fra tutti gli Enti interessati;

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1**

**Oggetto dell'accordo**

Oggetto del presente accordo sono:

- la pianificazione della collaborazione fra gli Enti interessati finalizzata all'applicazione con modalità uniformi delle disposizioni relative al controllo dei gas di scarico degli autoveicoli di proprietà dei cittadini residenti in provincia di Parma;
- la definizione tra gli Enti interessati delle modalità di ripartizione degli oneri relativi alla gestione ordinaria e straordinaria della rete di monitoraggio della qualità dell'aria relativa al territorio della provincia di Parma.

**ART. 2**

**Compiti della Provincia di Parma**

La Provincia di Parma nella presente iniziativa rappresenta ed assume un ruolo di garanzia per i 46 Comuni della provincia relativamente agli Accordi che dovranno essere stipulati per l'affidamento dei controlli tecnici sulle officine autorizzate nonché la modifica delle intese con le associazioni di categoria, compresa la modifica del prezzo del bollino.

La Provincia ed il Comune di Parma stipuleranno apposita convenzione con ARPA per definire i requisiti del contratto di servizio per la gestione della rete di monitoraggio provinciale.

Nel caso le entrate del bollino superino le spese previste la Provincia propone la destinazione degli utili, alla Conferenza dei Sindaci che si esprimerà in merito.

### **ART. 3**

#### **Compiti del Comune di Parma**

Il Comune di Parma si fa carico della gestione dell'iniziativa "Bollino Blu Auto" e di tutti gli adempimenti organizzativi per conto di tutti i Comuni che hanno approvato formale delega.

Tali adempimenti comprendono a titolo esemplificativo l'autorizzazione delle autofficine, l'approvvigionamento e la distribuzione della modulistica e dei bollini, la registrazione delle informazioni relative ai controlli eseguiti ed ai bollini distribuiti in apposito SW, l'incasso e la rendicontazione periodica ai Comuni ed alla Provincia dei proventi dei bollini nonché il dettaglio delle spese finanziate con le entrate medesime.

Il Comune di Parma previo confronto con la Provincia, presenta alla Conferenza dei Sindaci il quadro economico dell'iniziativa per l'anno successivo tenendo conto anche delle spese previste per la gestione della rete di monitoraggio preventivate da ARPA (per l'anno 2008 si veda l'allegato 3).

### **ART. 4**

#### **Competenze da affidare ad Arpa**

Ad Arpa sarà affidata la gestione della rete di misura della qualità dell'aria (con la dotazione strumentale descritta nell'allegato 4). Annualmente ARPA presenterà una rendicontazione da cui si evinca lo stato di funzionamento della rete, il consuntivo di gestione, il preventivo per l'anno seguente della spesa di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché le proposte di evoluzione della rete medesima.

### **ART. 5**

#### **Compiti degli altri Comuni**

I 46 Comuni della provincia di Parma aderiscono all'iniziativa con atto formale delegando il Comune di Parma e la Provincia di Parma allo svolgimento delle attività descritte negli articoli precedenti. Provvedono altresì ad emanare gli atti di propria competenza relativamente all'oggetto della presente convenzione nonché a svolgere l'attività informativa necessaria al fine di agevolare la conoscenza degli adempimenti necessari ai propri residenti.

### **ART. 6**

#### **Proventi della vendita dei bollini**

I proventi dalla vendita dei bollini sono incassati dal Comune di Parma ed utilizzati per la gestione tecnica, amministrativa contabile e statistica dell'iniziativa, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di monitoraggio della qualità



dell'aria e per iniziative di informazione e divulgazione concertate con la Provincia connesse all'adempimento in esame.

La determinazione del prezzo del bollino, come definito nel disciplinare tecnico, persegue almeno il pareggio con le spese sopra descritte. Eventuali utili saranno destinati ad iniziative rivolte alla tutela o al risanamento della qualità dell'aria approvate dalla Conferenza dei Sindaci.

Nel caso le spese sopra descritte non siano interamente coperte dalle entrate del bollino si dovrà procedere alla ripartizione della spesa residua fra tutti i Comuni della Provincia in proporzione al numero di abitanti rilevati al 31/12 dell'anno precedente. In tal caso, la Provincia, nei limiti della spesa annua prevista nei precedenti esercizi, si riserva la facoltà di contribuire alle spese della rete di monitoraggio facendosi carico prioritariamente degli oneri a carico dei Comuni in zona B e fra questi di quelli con il maggior rapporto veicoli di proprietà dei residenti/bollini assegnati.

#### **ART. 7**

##### **Campagna informativa**

Prima dell'avvio dell'iniziativa, e qualora successivamente se ne ravvisasse la necessità, dovrà essere organizzata apposita Campagna di Comunicazione a favore dei cittadini della provincia al fine di informarli del nuovo adempimento. Tale Campagna, che nel Capoluogo potrà avere carattere di rilancio dell'iniziativa, sarà coordinata dalla Provincia di Parma e finanziata con le entrate del bollino medesimo.

#### **ART. 8**

##### **Durata**

La durata della presente convenzione, fatti salvi gli adempimenti iniziali, è fissata in anni cinque dalla data della firma, salvo rinnovo concordato tra le parti per un uguale periodo.

#### **ART. 9**

##### **Norme finali**

La presente convenzione ai sensi dell'art. 10 parte seconda ed art. 1 della tabella allegata al DPR n. 131 del 26.04.1986 non è oggetto di registrazione, se non in caso d'uso.

letto, approvato e sottoscritto

Parma,

(seguono le firme)

## **Allegato "1"**

### **PROTOCOLLO DI INTESA**

Tra

Provincia di Parma  
Comuni della Provincia di Parma  
C.N.A. – Confartigianato - G.I.A.  
Associazioni più rappresentative dei consumatori  
Ufficio Provinciale DTT di Parma  
ARPA

#### **Per l'attuazione e l'esercizio delle disposizioni relative al controllo dei gas di scarico degli autoveicoli**

Vista la Direttiva 7/7/1998 del Ministero dei Lavori Pubblici avente per oggetto "Direttiva sul controllo dei gas di scarico dei veicoli (Bollino Blu) ai sensi dell'art. 7 del Nuovo Codice della Strada";

Dato atto che con la suddetta Direttiva i Sindaci dei Comuni inseriti nelle zone a rischio di episodi acuti di inquinamento individuate dalle Regioni ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Ministero dell'ambiente 20/05/1991 possono vietare, previa emanazione di apposita ordinanza, la circolazione entro i centri abitati agli autoveicoli che non sono in grado di attestare il contenimento delle emissioni inquinanti entro i limiti previsti dal Decreto interministeriale emanato in data 05/02/1996 da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanità;

Considerato che prima di procedere all'emanazione dell'ordinanza di cui al punto precedente, il Sindaco è tenuto a verificare l'esistenza sul territorio di propria competenza di una rete di autofficine autorizzate sufficiente per l'effettuazione dei controlli su tutti gli autoveicoli in circolazione nel centro abitato;

Preso atto del protocollo di intesa tra la regione Emilia-Romagna, Province e Anci per il controllo delle emissioni dei veicoli a motore: Bollino Blu, e che tale documento è stato approvato con apposito atto della Giunta Provinciale n. 40 in data 30 gennaio 2003;

Dato atto che in tale protocollo di intesa si dà ampio mandato alle Province della regione di stipulare con i Comuni del proprio territorio protocolli attuativi al fine di realizzare la più estesa applicazione del "Bollino Blu" sul territorio;

Preso atto altresì che il Piano provinciale di Tutela e Risanamento della qualità dell'aria approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28 marzo 2007 ha previsto con l'azione A1.4 il controllo annuale del gas di scarico di tutti i veicoli di proprietà dei residenti nel territorio provinciale;

Considerato pertanto che esistono atti normativi ed impegni sottoscritti, che vincolano le amministrazioni ad adottare determinati provvedimenti di limitazione alla circolazione;

Considerato inoltre che i provvedimenti di divieto si dovranno applicare, in una prima fase, a tutti gli autoveicoli alimentati a benzina, gasolio, metano, gas liquido, di proprietà di persone, imprese o enti aventi residenze o sede nella Regione Emilia-Romagna e immatricolati da almeno 4 anni, che non siano in grado di dimostrare la rispondenza alle norme tecniche previste dalla normativa vigente (art. 2 DM 5/02/1996 e DM 28/02/1994), delle emissioni in atmosfera dei gas di scarico circolanti;

Che tali divieti saranno riferiti ai centri abitati dei Comuni aderenti al presente protocollo, secondo le previsioni di apposite ordinanze;

Ritenuto di rinviare a fase successiva l'applicazione del bollino blu ad altre categorie di veicoli (motocicli e ciclomotori);

Dato atto che l'attestazione del rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti degli autoveicoli ai fini del divieto della circolazione degli stessi deve essere effettuata mediante l'esibizione di un "bollino" autoadesivo di colore "blu" valido su tutto il territorio nazionale, da applicare sul parabrezza dell'autoveicolo interessato e mediante il possesso di un apposito "certificato" dal quale si deducano la data del controllo, la targa del veicolo ed i valori delle emissioni inquinanti rilevate;

Considerato che il "bollino blu", oltre che dall'Ufficio Provinciale DTT di Parma, potrà essere rilasciato:

- dalle imprese o consorzi o società consortili previsti dall'art. 80 comma 8, del Nuovo Codice della Strada;
- dalle imprese iscritte nell'apposito registro di cui alla L. 5/02/92 n. 122 nelle sezioni "meccanica e motoristica" e "elettrauto" come stabilito dal D.M. 28/02/94;
- dalle imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio l'attività di autoriparazione;

che aderiscano all'iniziativa e che abbiano:

- presentato formale domanda comprensiva della documentazione richiesta;
- sottoscritto per accettazione l'apposito disciplinare allegato;

Considerato altresì che le imprese autorizzate ad attestare il rispetto dei limiti di tali emissioni degli autoveicoli devono esporre all'esterno dei propri locali l'apposito contrassegno;

Ricordato che nel "disciplinare" allegato sono definiti gli obblighi ed i compiti che i soggetti richiedenti assumono nei confronti dei Comuni ovvero dell'Ente eventualmente delegato, nonché le modalità e i costi di svolgimento del servizio, sia nei confronti dei proprietari degli autoveicoli soggetti a controllo, sia nei confronti dei Comuni ovvero dell'Ente delegato;

Atteso che la documentazione che attesta il rispetto dei limiti inquinanti, "bollino blu" e "certificato", ha validità per non più di 12 mesi decorrenti dalla data di rilascio

della stessa per tutti gli autoveicoli immatricolati dopo il 01/01/1988, e per non più di 6 mesi per gli autoveicoli immatricolati prima del 01/01/1988;

### **si conviene quanto segue**

1. Gli Enti firmatari si impegnano ad istituire nei propri centri abitati il divieto di circolazione di tutti gli autoveicoli alimentati a benzina, gasolio, metano, gas liquido, di proprietà di persone, imprese o enti aventi residenze o sede nella Regione Emilia-Romagna e immatricolati da almeno 4 anni, che non siano in grado di dimostrare la rispondenza alle norme tecniche previste dalla normativa vigente (art. 2 DM 5/02/1996 e DM 28/02/1994), delle emissioni in atmosfera dei gas di scarico circolanti;
2. Per i veicoli interessati dalle suddette limitazioni alla circolazione il rispetto delle norme tecniche previste dalla normativa vigente in materia (art. 2 DM 5/02/1996 e DM 28/02/1994) sarà dimostrato mediante l'esibizione di apposito "bollino blu", valido su tutto il territorio nazionale, ed il possesso del certificato relativo al controllo delle emissioni;
3. Il "bollino blu" e la documentazione attestante il rispetto dei limiti delle emissioni ha validità 12 mesi per tutti i veicoli immatricolati dopo il 1 gennaio 1988 mentre, per i veicoli immatricolati in data antecedente, la documentazione in questione ha validità semestrale;
4. Al fine di operare in modo coordinato per le attività di autorizzazione delle autofficine e per le relative operazioni di controllo delle stesse, è approvato l'allegato disciplinare che vale per l'intero territorio provinciale;
5. Le organizzazioni più rappresentative delle imprese, che partecipano alla campagna di controllo dei gas di scarico, si impegnano ad attivare la più larga partecipazione dei propri aderenti e non, anche mediante la predisposizione di apposite campagne pubblicitarie al fine di diffondere le informazioni necessarie per l'effettuazione dei controlli richiesti dalla normativa vigente;
6. La Provincia si impegna ad operare nell'obiettivo di favorire sul territorio provinciale la diffusione di modalità attuative omogenee della campagna "bollino blu";
7. La Provincia di Parma ed i Comuni provvederanno, con la collaborazione ed il contributo delle associazioni di categoria più rappresentative delle imprese e dei consumatori, firmatarie del presente protocollo, a predisporre e diffondere adeguato materiale informativo in ordine agli adempimenti previsti ed a rendere noto l'elenco delle imprese abilitate all'effettuazione dei controlli dei gas di scarico;
8. Le parti firmatarie convengono sulla necessità di sottoporre a verifica la presente intesa entro un anno dalla sua sottoscrizione al fine di verificarne l'attuazione nonché di valutare l'opportunità di eventuali revisioni che dovessero rendersi ad ogni fine necessarie.

Parma,.....

(Seguono firme)

**Allegato "2"**

## **DISCIPLINARE TECNICO PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI DEI GAS DI SCARICO DEGLI AUTOVEICOLI**

### **A) Soggetti autorizzabili**

I soggetti abilitati ai controlli delle emissioni inquinanti degli autoveicoli in circolazione che possono aderire alla campagna controllo gas di scarico dei veicoli e quindi autorizzabili dall'ente gestore risultano, secondo quanto stabilito dall'art. 6 della Direttiva 7 luglio 1998, suddivisi nelle due categorie sotto riportate.

1° - Ufficio provinciale DTT di Parma, o imprese o consorzi o società consortili previste dall'art. 80, comma 8 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della strada", così come modificato dall'art. 36 del Decreto Legislativo n° 360 del 10/09/1993 "Disposizioni correttive e integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 Aprile 1992, n. 285" e cioè "imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione o consorzi o società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni", in possesso di titoli ed autorizzazioni richieste per l'esercizio delle attività di revisione periodica dei veicoli a motore.

2° - Imprese iscritte nel registro di cui all'art. 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nelle sezioni "meccanica e motoristica" o "elettrauto" come stabilito dall'art. 1, comma 1 del Decreto Ministeriale del 28/02/1994 "Individuazione delle imprese abilitate ai controlli delle emissioni inquinanti" o imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Queste devono dimostrare all'Ente gestore il possesso di requisiti tecnico-professionali e di attrezzature per il continuo e corretto esercizio delle attività di verifica e controllo dei gas di scarico precisati nel presente disciplinare.

Ai soggetti abilitati ai controlli delle emissioni verrà consegnato dall'Ente gestore, contestualmente al ritiro dell'autorizzazione al controllo dei gas di scarico, un apposito contrassegno da esporre in modo ben visibile all'esterno dei locali ed un facsimile di foglio per la trasmissione dei dati relativi alle verifiche. I soggetti autorizzati potranno provvedere al ritiro presso l'Ente gestore dei bollini blu, validi su tutto il territorio nazionale, al prezzo di euro 1,55 ciascuno.

### **B) Apparecchiatura di verifica**

Le apparecchiature utilizzate per la verifica delle emissioni inquinanti degli autoveicoli in circolazione, valide al fine della campagna controllo gas di scarico, devono essere omologate ai sensi del Decreto del Ministro dei Trasporti 23 ottobre 1996, n. 628, del Decreto Ministeriale del 04/01/2002 e secondo ogni successivo provvedimento che la direzione generale della M.C.T.C. intenda adottare per

aggiornare la normativa in relazione all'evolversi della tecnologia. Le apparecchiature utilizzate per la verifica delle emissioni dovranno essere sottoposte a manutenzione e taratura almeno annuale; copia della documentazione di taratura dovrà essere trasmessa all'Ente gestore.

### **C) Limiti e modalità della verifica**

I limiti e le modalità operative per il controllo dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione sono quelli utilizzati per le procedure di revisione, ossia quelli previsti dal Decreto del Ministro dei Trasporti 23 ottobre 1996, n. 628, dalla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/55/CEE recepita con Decreto 5 febbraio 1996 dalle circolari 88/95 del 22 maggio 1995, 112/96 del 7 agosto 1996 e 3997/604 del settembre 1999 e dal Decreto Ministeriale del 04/01/2002.

### **D) Attestazione verifica**

I soggetti autorizzati ai controlli delle emissioni inquinanti degli autoveicoli in circolazione, attuato il controllo con esito positivo, secondo i limiti e la procedura stabilita al punto C), rilasciano ai proprietari dell'autoveicolo sottoposto a controllo, un'attestazione consistente in un certificato timbrato e firmato dal quale si deducano data di controllo, targa del veicolo e valori delle emissioni inquinanti rilevate e in un bollino autoadesivo, conforme all'allegato al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 28 febbraio 1994, punzonato nel mese del controllo con apposto sul retro il timbro dell'impresa. Il bollino dovrà essere applicato sul parabrezza del veicolo e ben visibile, il certificato dovrà essere conservato insieme alla carta di circolazione.

I soggetti autorizzati dovranno poi far pervenire all'Ente gestore, secondo modalità e scadenze prestabilite, il foglio di raccolta dati riferito ad opacimetro e/o analizzatore dei gas di scarico. Tali dati saranno utilizzati a fini statistici (art. 5, ultimo comma, Direttiva 7 luglio 1998) e di controllo, e sono:

Apparecchiatura di controllo:    marca, tipo, numero di omologazione e di serie del modello

Dati del veicolo:                    fabbrica e tipo  
    targa  
    telaio  
    tipo motore  
    carburante primario  
    anno di prima immatricolazione

Valori rilevati durante la prova

Data ed ora di inizio e termine delle operazioni di misura

Denominazione della ditta che esegue le misure

Firma dell'operatore che ha eseguito le prove

Estremi dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente gestore per la campagna di controllo gas di scarico

Numero del bollino assegnato

### **E) Ispezioni e verifiche sui soggetti abilitati**

Il possesso degli opportuni requisiti tecnico-professionali, delle idonee attrezzature e del corretto esercizio delle attività di verifica e controllo delle emissioni inquinanti degli autoveicoli in circolazione, così come richiesto, dovranno sussistere per tutto il periodo dell'autorizzazione come dichiarato all'atto dell'adesione alla campagna. Le verifiche di quanto sopra saranno attuate a campione sia sulle officine autorizzate che sui veicoli, sottoposti a controllo presso le medesime::

- per i soggetti di cui al punto A), parte 2°, dall'Ente gestore o da ARPA sezione provinciale di Parma;
- per i soggetti di cui al punto A), parte 1 dal Ministero dei trasporti D.T.T. e dalla Provincia.

#### **F) Penali**

La penale da applicarsi in caso di inosservanza delle clausole del presente disciplinare, ferma restando l'applicazione delle sanzioni eventualmente previste da norme di legge, è quantificata per le officine di cui al punto A, parte 2°, in euro 258,23. In caso di riscontrata e ripetuta inosservanza si prevede la sospensione dell'autorizzazione fino alla dimostrata risoluzione del problema.

Relativamente a officine di cui al punto A, parte 1°, nel caso di inosservanza delle clausole del presente disciplinare riscontrate dall'Ente gestore non verranno applicate direttamente sanzioni ma le irregolarità saranno comunicate all'Ufficio provinciale DTT di Parma ed alla Provincia per l'adozione degli opportuni provvedimenti a norma di legge.

#### **G) Costo della verifica**

Il costo massimo del controllo, con conseguente rilascio del bollino, del certificato, della spedizione e/o consegna di copia del foglio di raccolta dati all'Ente gestore è così stabilito:

- per il proprietario dell'**autoveicolo soggetto a controllo annuale in euro 12,91** (IVA compresa), ripartito in euro 11,36 per il costo (IVA compresa) di quanto effettuato dall'officina ed euro 1,55 (IVA compresa) per la gestione tecnica, amministrativa, contabile, statistica e le correlate attività di monitoraggio;
- per il proprietario dell'**autoveicolo soggetto a controllo semestrale in euro 10,33** (IVA compresa), ripartito in euro 8,78 per il costo (IVA compresa) di quanto effettuato dall'officina ed euro 1,55 (IVA compresa) per la gestione tecnica, amministrativa, contabile, statistica e le correlate attività di monitoraggio.

Per i veicoli a doppia alimentazione (benzina-g.p.l. o benzina-metano) i controlli devono essere effettuati per l'alimentazione prevalente, cioè g.p.l. o metano.

Non sono compresi, nelle tariffe sopracitate, interventi di manutenzione diversi dalla semplice regolazione.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to Dr. Luca Laurini

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Granelli Dr.Ssa Roberta

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta:

[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 12 marzo 2008 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale  
F.to Granelli Dr.ssa Roberta

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il 23/03/2008 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m..

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Granelli Dr.ssa Roberta

---